

RELAZIONE
SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO
E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA
POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
come modificato dall'articolo 94, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Lombardia

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 2006

**RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 94 COMMA 8 DELLA L. 27.12.2002 N. 289
SULL' ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
PER LA REGIONE LOMBARDIA NELL'ANNO 2005, CHE RICOMPRENDE LA
RELAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE DELLO STESSO ANNO (comma 12 dell'art.
13 della L. 212/2000)**

L'organizzazione ed i riflessi di questa sulla efficacia operativa

Nelle relazioni degli anni decorsi e da ultimo in quella relativa al primo quadriennio dell'attività del Garante della Regione Lombardia è stato sottolineato il condizionamento che la limitazione dell'assegnazione delle risorse ha determinato nella formazione del regolamento di organizzazione e successivamente nel pratico operare dell'istituto disegnato dall'art. 13 della Legge 212/2000.

Pertanto non è necessario ripercorrere nello specifico quanto osservato nelle relazioni citate pur se è opportuno stagiare alcune considerazioni per offrire la necessaria chiave di lettura dei dati riassuntivi esposti nei diversi capi del presente scritto.

- La adozione di un regolamento diciamo così "leggero e semplificato", volto a ridurre gli adempimenti relativi alla formulazione delle istanze e delle segnalazioni (comma 6 dell'art. 13) ed a realizzare una iniziativa tempestiva attraverso l'accentuazione dei compiti affidati al presidente riservando alla collegialità dell'organo una funzione di ratifica, ha permesso l'avvio dell'istituto senza provocare alla distanza inaccettabili tempi di attesa e la formazione di un arretrato difficilmente dominabile. La scelta è stata necessitata e priva di reale alternativa in ragione sia di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 13, circa la previsione delle "funzioni di segreteria e tecniche" assicurato al Garante da un soggetto terzo (gli Uffici della Direzione Regionale), sia in considerazione delle risorse in concreto poste a disposizione a Milano nella sede logistica di Via della Moscova, 2.

Una collaboratrice con esperienza specifica ed una seconda solo dal secondo semestre del 2003, hanno rappresentato infatti la "risorsa umana" secondo la terminologia corrente, sulla quale l'Ufficio ha potuto contare sino ad oggi.

Si è quindi rinunciato sin dall'inizio alla apertura del c.d. sportello per il pubblico secondo lo schema tradizionale (il presidio di questo avrebbe bloccato l'intera attività della segreteria) e si è puntato sulla semplificazione delle forme di accesso, sia per via cartacea sia per posta elettronica. Comunque è stato dato riscontro a tutte le richieste pur se

formulate in forma grossolana ed incompleta, richiedendo eventualmente di completare i dati insufficienti ad attivare il circuito informativo.

Questo ha richiesti, è vero, l'esigenza di attivare un colloquio con il contribuente in seconda battuta, ma la scelta è stata "economicamente" produttiva sotto il profilo organizzativo avendo liberato l'Ufficio dall'onere di presidiare uno sportello aperto costantemente al pubblico.

In definitiva la prima risposta offerta al contribuente in termini brevissimi, solitamente non superiori ad una settimana, non ha fatto rimpiangere la rinuncia ad un profilo più ampio del percorso di accesso.

- Più complessa ed articolata e soprattutto più delicata appare la risposta che deve essere data ai riflessi che la limitazione delle risorse ha determinato su alcune funzioni specifiche che la legge istitutiva ha attribuita al Garante.

Anche a tralasciare le perplessità che suscita l'impianto sistematico di un servizio di supporto tecnico, necessario all'operare di un organo di garanzia di cui si proclama l'indipendenza e la piena autonomia anche sotto il profilo organizzativo (comma 2 dell'art. 13), affidato alle intese tra Garante e la Direzione Regionale delle Entrate, controparte necessaria delle "lamentale, disfunzioni e irregolarità..." (comma 6), appare evidente il pesante condizionamento che la limitazione delle risorse oggettivamente comporta sul compiuto dispiegarsi dell'attività.

Le risorse descritte, pur incrementando al massimo qualità e dedizione personale, lasciano pochi spazi per iniziative non episodiche e fondate sull'immediato.

Non vi è cioè spazio per disegnare programmi a medio termine per cogliere, dalla messe di segnalazioni inoltrate dal singolo contribuente e dalle risposte degli uffici, quegli elementi comuni idonei a rivolgere ai dirigenti degli uffici le raccomandazioni delle quali fa cenno il comma 7 dell'art. 13, all'esito di una ricognizione sistematica delle disfunzioni ed irregolarità denunciate.

Sotto altro profilo è chiaro che nel contesto di precarietà e di fragilità sopra accennato non può esservi spazio per esercitare direttamente il potere di accesso agli uffici finanziari e di controllo della funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché dell'agibilità degli spazi aperti al pubblico (comma 8 art. 13).

È doveroso considerare per altro che, soprattutto per quanto attiene la Direzione Regionale e gli uffici locali più importanti, una larga disponibilità personale dei singoli funzionari ha cercato di sopperire di volta in volta alle esigenze del momento ed a offrire risposte alle esigenze di notizie relative alla organizzazione degli uffici di assistenza e di informazione al contribuente.

Nello specifico può essere rimarcato che solo alcuni contribuenti, un numero esiguo in verità se rapportato alle decine di migliaia di contribuenti della Regione Lombardia, si sono doluti ad esempio dello schema organizzativo adottato dagli uffici locali per l'accesso agli sportelli basato sui biglietti di prenotazione della giornata che non danno diritto all'incontro personale con il funzionario una volta raggiunta l'ora di chiusura dello sportello.

L'esiguità delle doglianze sul punto può essere letta sia come assuefazione al sistema delle fila di attesa legate ad un passato non lontano, sia - ed è forse accettabile una lettura ottimistica - al progressivo miglioramento dei servizi in molte sedi, anche di quelle con maggior numero di contribuenti.

- In adempimento di quanto prevede il comma 12 dell'art. 13 si sottopone all'attenzione delle Istituzioni alle quali si indirizza la relazione, l'esigenza di assumere iniziative che sembrano, evidentemente dall'angolo visuale di questo Ufficio, idonee a risolvere gli aspetti critici più rilevanti dell'attività del Garante emersi negli ultimi anni e che, nella loro ripetitività e cristallizzazione nel tempo, appare arduo di assorbire in futuro se si permane nell'attuale assetto e non si immette nuova linfa nell'istituto.

Per usare un linguaggio schietto, in qualche misura semplificante, è ormai chiaro che con le attuali risorse e nell'ambito della normativa disegnata dall'art. 13 della L. 212/2000, l'organo di garanzia nonostante le funzioni alte dei commi 1 e 2, ha dato tutto quello che era possibile ottenere dalla struttura fragile e precaria in concreto assegnata.

Pur puntando sul miglioramento della "qualità" delle "richieste", delle "raccomandazioni" e delle istanze, miglioramento per altro consentito dalla diminuzione dei flussi degli ultimi due anni, l'attività del Garante è stata essenzialmente volta a realizzare la triangolazione "Contribuente-Garante-Uffici" in forma il più possibile rapida ed immediata con rimozione di quella "vischiosità" che costituiva la malattia endemica della "burocrazia" secondo l'impianto tradizionale.

I risultati verificati alla distanza sono rappresentati da una migliore trasparenza dell'azione del fisco dello Stato e dei Centri impositivi locali ed in molti casi - ma non in tutti - un sensibile abbattimento dei tempi nella risposta conclusiva resa dagli uffici all'esito della chiusura del singolo procedimento.

Questo risultato può essere ritenuto più o meno soddisfacente in relazione all'entità delle risorse ma è certo molto meno della realizzazione di quel disegno "alto", che potrebbe essere atteso dall'organo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 13 più volte citato.

In termini specifici si può sostenere che, senza modifiche significative in tema di risorse e senza l'attribuzione di poteri incisivi nei termini assegnati agli Uffici per le risposte (comma 6) l'istituto del Garante sembra destinato, proprio nei settori territoriali che hanno offerto una migliore risposta allo spirito dello Statuto ed hanno interpretato in modo proprio i doveri di informazione del contribuente stabiliti dall'art. 5 della Legge 212/2000, a collocarsi in un'area indistinta ai margini dell'attività amministrativa.

Se è vero infatti che in questi anni l'Amministrazione, almeno nell'area interessata dall'attività del Garante lombardo, è "cresciuta" intermini di miglioramento dell'organizzazione ed in definitiva della tempestività alle richieste informative del contribuente, restringendo così i casi più vistosi di anomalie e di "silenzio", non può non discendere una riduzione progressiva del ruolo del Garante, non più chiamato ad assolvere ai compiti informativi generici compresi nella previsione del comma 6 dell'art. 13, compiti svolti talvolta egregiamente, dai servizi di assistenza al contribuente degli uffici locali.

Sintomo di questo fenomeno è rappresentato dal numero e dalle caratteristiche delle istanze presentate al garante nell'anno 2005, con accentuazione della tendenza già rivelatasi nel 2004.

Le richieste di documenti e chiarimenti (comma 6), concernenti genericamente disfunzioni e comportamenti della Amministrazione, non solo si sono ridotte di numero - fatta eccezione per i rimborsi dei tributi tema che formerà oggetto di uno specifico esame - ma si sono articolate in forme diverse e concernono sovente temi più complessi.

Tutto ciò può essere attribuito ad un radicarsi dell'istituto nell'area professionale e ad un approfondimento dei temi che possono essere oggetto delle istanze rivolte al Garante, ma in misura più o meno ampia, sembra discendere dal fatto che l'istanza rivolta all'organo di garanzia è residuale rispetto alla messe dei dati informativi già ottenuti dai servizi di assistenza.

Risultato: un numero più ridotto quindi di istanze ma una diversa "qualità" delle richieste che, in una percentuale significativa, concernono questioni che coinvolgono una pluralità di contribuenti.

Corollario di tutto questo è che il Garante, avendo offerto il suo contributo al miglioramento del circuito informativo fisco-contribuente, deve misurare il proprio ruolo o le proprie risorse con i compiti di maggior spessore che impingono sulla efficienza generale dell'organizzazione secondo la logica disegnata dai commi 7 e 8 dell'art. 13.

Tale notazione riporta il discorso sul tema delle risorse assegnate.

Finchè si tratta di attivare un circuito informativo una struttura fragile ma elastica, fondata sull'impegno personale dei singoli, può permettere di raggiungere risultati accettabili.

Diverso discorso è quello di dover sviluppare in modo sistematico, un programma per verificare, muovendo dalle denunce del singolo contribuente, la congruità della organizzazione dei servizi di informazione al contribuente e l'agibilità degli spazi aperti al pubblico in una vasta area territoriale nella quale operano diverse decine di uffici locali con una molteplicità di articolazioni.

Il che evidentemente non impone un incremento dell'attività in tale settore muovendo, come sin qui si è fatto, da specifiche doglianze di uno o più contribuenti, in concomitanza con l'alleggerimento del circuito informativo in senso stretto manifestatosi nel corso dell'ultimo semestre.

Gli aspetti critici più rilevanti e la prospettazione di eventuali soluzioni

- È stato sottolineato nel capitolo relativo all'organizzazione la stretta relazione fra risorse poste concretamente a disposizione del Garante e risultati che possono essere attesi dall'attività dispiegata nell'ambito dei poteri-doveri previsti dai commi 6,7,8,9,10,11 e 12 dell'art. 13.

Con il necessario corollario che senza una modifica ed un diverso atteggiarsi di queste non sono ipotizzabili positivi sviluppi ed un miglioramento della efficacia delle iniziative previste dai commi 1 e 8 dell'art. 13.

Per altro il discorso sugli aspetti critici non può essere concluso senza porre l'accento, come è doveroso fare per rispondere ai doveri imposti dal comma 12 dell'art. 13 e dal comma 8 dell'art. 94 della L. 289/2002, su alcuni profili qualitativi dell'attività la cui carenza o mancata esplicitazione hanno reso meno efficace, sia quello che si è definito circuito informativo sia in generale i poteri di iniziativa attribuiti in generale all'istituto di garanzia.

È stato sottolineato nel capitolo sulla organizzazione che una struttura minimale può raggiungere risultati apprezzabili in tema di trasparenza e di informazione, contribuendo per questa via a ricostituire un accettabile rapporto di fiducia fra contribuente e fisco.

Le modalità previste dalla legge per realizzare la rapidità e puntualità del circuito sono per altro affidate a strumenti troppo labili rappresentati dalla fissazione del termine di 30 giorni per la risposta di cui fa menzione il comma 6 e dai poteri di controllo della funzionalità dei servizi previsti dai commi 7 e 8 dello stesso art. 13.

Il rispetto del termine dei 30 giorni rimane per altro inosservato in una percentuale non irrilevante ed i mezzi per superare l'inadempimento si

sono rivelati di non agevole gestione, in quanto presuppongono un accertamento della coerenza degli schemi organizzativi adottati dal sistema per realizzare trasparenza e rapidità.

Cioè di quelle iniziative di controllo di cui si è fatto parola a proposito delle attribuzioni del comma 7 e che il Garante ha difficoltà ad esercitare per carenza di risorse.

Si perviene così per altra via a far emergere lo stretto rapporto fra risorse e funzionalità dell'organo di garanzia.

Va per altro notato che, quali ne siano le ragioni, i ritardi nelle risposte tendono pur se lentamente a ridursi ed a collocarsi prevalentemente in uffici periferici, ovvero in aree in qualche modo legate alle modifiche dei modelli organizzativi adottati dall'Agenzia negli anni decorsi.

La distribuzione delle pratiche dopo la chiusura del Centro di Servizio di Milano e la competenza per la lavorazione al Centro Operativo di Pescara costituiscono esempi emblematici.

In concreto i ritardi sono solitamente superati, senza ricorrere all'intervento della Direzione Regionale, attraverso una o più note di sollecito.

Meno agevole è la soluzione del problema quando il ritardo concerne e questo accade soprattutto in tema di rimborsi già convalidati in sede locale, quando l'informazione sull'erogazione è attesa dalla Autorità centrale.

- Alcune riflessioni si impongono anche in tema di autotutela e nella generica area dei rimborsi, di quelli che concernono l'esecuzione di quelli che hanno già superato il vaglio giurisdizionale.

Temi che coinvolgono una pluralità di contribuenti e che vengono sentiti come essenziali ai fini del rapporto fiduciario,

Per quanto attiene il primo tema e senza esaminare "funditus" il problema dell'autotutela nell'interesse dell'Amministrazione travalicando i limiti della presente relazione, sembra di dover osservare che non snaturerebbe il ruolo del Garante, organo terzo rispetto alla Direzione Regionale ed agli Uffici locali, rivisitare l'istituto dell'autotutela sia rafforzando nel Garante il potere già riconosciuto dal 6° comma, sia stabilendo che la risposta all'attivazione della procedura sia correlata in modo sistematico al contraddittorio con il Garante e soprattutto che l'autotutela si allarghi a categorie generali di atti che coinvolgano una pluralità di contribuenti.

Sarebbe un passo avanti pur nel rispetto della terzietà dell'organo di garanzia.

In tema di esecuzione di titoli di rimborso già riconosciuti in sede giurisdizionale - con ciò affrontando il secondo tema - potrebbe

ipotizzarsi una legittimazione autonoma del Garante, legittimazione ausiliare rispetto a quella già riconosciuta alla parte dell'art. 70 del D.Lgs. 546/92, al fine di rendere meno oneroso per il contribuente il soddisfacimento di un diritto economico ormai irretrattabile.

Il ruolo del Garante non sarebbe snaturato e si finirebbe per evitare la condanna dell'Amministrazione ad ulteriori spese legali.

- Tra gli aspetti procedurali un cenno merita quello della forma degli atti adottato dal Garante lombardo.

Tra le ragionevoli opzioni in effetti prescelte dagli uffici nazionali del Garante, il Garante della Lombardia ha preferito, nell'articolare le richieste, le raccomandazioni e nell'assumere le diverse iniziative dell'art. 13 dello Statuto, di formulare le determinazioni marcando la differenza, con piena visibilità per il contribuente, fra il proprio ruolo di soggetto terzo e l'Amministrazione fiscale destinataria dell'istanza o della comunicazione.

L'attenzione ad una netta cesura non solo ha agevolato gli aspetti, diciamo così colloquiali, ma ha evitato di ingenerare in colui che ha formulato l'istanza, ingiustificate attese.

Altro accorgimento che ha dato buona prova è stato quello di evitare di trasferire direttamente al contribuente il testo delle relazioni interne inviate dagli uffici, ai quali erano state formulate istanze e comunicazioni, nel caso che tali relazioni non fossero state inviate dagli enti emittenti.

È appena il caso di dire per altro che, secondo le regole sulla trasparenza amministrativa, l'Ufficio lombardo ha sempre trasferito il contenuto delle risposte al soggetto istante, in coerenza con la previsione dell'ultima parte del comma 6 dell'art. 13.

Come nota di ottimismo va rilevato che, fatta eccezione per gli aspetti temporali in ordine alla sequenza Contribuente-Garante-Ufficio non sono sorti nel 2005 problemi di sorta, come del resto si era verificato negli anni precedenti.

La competenza del Garante per i tributi locali

La questione relativa alla estensione della competenza del Garante ai tributi locali è stata diffusamente esposta nella relazione quadriennale approvata il 18 gennaio 2005.

La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto esposto, anche per quanto concerne l'estensione delle aree sulle quale risultano operative regolamentazioni approvate dalle autorità locali con discipline sostanziali o procedurali in qualche modo sovrapponibili con lo Statuto approvato con la Legge n. 212/2000.

Ci si sarebbe potuto attendere contrasti o comunque discrasie nella interpretazione della disciplina afferente a tributi in aree di confine o comunque dissonanze nella lettura di fatti rilevanti ai fini dell'accertamento di tributi che interessano la capacità contributiva calcolata su parametri antologicamente differente.

Le cose hanno avuto un diverso sviluppo e nel corso dell'anno non sono insorti contrasti di sorta in problemi relativi ai canali informativi attivati nei confronti con gli enti locali.

In definitiva, come in passato, ha prevalso uno spirito collaborativo che ha permesso "de plano" di offrire al contribuente le informazioni ed i chiarimenti che il Garante ha ritenuto di dover richiedere.

Nessun rilievo è stato mosso in ordine alla "competenza" del Garante per i tributi locali e le risposte alle richieste di chiarimenti e di informazioni sono state offerte (il discorso concerne in particolare l'ICI e la TARSU) in tempi non lontani dai trenta giorni previsti dal comma 6 dell'art. 13, pur se in più casi è stato necessario inoltrare un formale sollecito.

Permangono, sul piano interpretativo non pochi problemi relativi al calcolo delle basi imponibili e del tributo, ma questo non tanto può essere attribuito all'ente impositore, quanto all'impianto sostanziale delle leggi istitutive dei tributi che ha lasciato ampi spazi di autonomia sui criteri per determinare le basi imponibili e le deduzioni ammesse.

Rimane pertanto valido quanto si è ricordato nella relazione quadriennale circa la preoccupazione che suscita il proliferare di regole sostanziali in materia tributaria che immettono nel sistema regole dissonanti e potenzialmente dirompenti non agevolmente comprensibili da parte del contribuente.

I rimborsi

Il tema dei rimborsi Irpeg, Irpef e Ilor ma anche IVA e per quanto attiene i tributi locali ICI e TARSU, riferibili a d anni lontani (in qualche caso è sconcertante dover affrontare posizioni risalenti alla seconda metà degli anni '80), rappresenta il punto più delicato che deve essere affrontato se si vuole, al di là di affermazioni autoreferenziali, ricostruire un accettabile rapporto di fiducia fra cittadini ed Amministrazione finanziaria.

Le considerazioni conclusive che in proposito sono state formulate nella relazione quadriennale, conservano intatta validità.

Di fronte a situazioni che determinano l'exasperazione dei contribuenti chiamati ad assolvere obblighi tributari pressanti ed in attesa da anni, se non da lustri, di ottenere rimborsi riconosciuti come dovuti da atti formali dell'Amministrazione, il Garante a fronte di una "vischiosità" del sistema che

non osserva termini specificamente fissati dalla legge ben poco può fare per contribuire ad assolvere ai compiti previsti dal comma 10 dell'art. 13.

La legge prevede che il Garante richiami gli uffici al rispetto dei termini fissati per il rimborso di imposta ma tale precetto perde qualsiasi incisività nel momento in cui i termini specifici rimangono largamente inosservati e che anche gli impegni di erogazione contenuti nei piani pubblicizzati a livello centrale e quelli trasmessi dall'Autorità Centrale sono sottoposti a quella riserva concernente la disponibilità da parte del Tesoro che fa venir meno qualsiasi certezza in ordine ai tempi di pagamento con effetti che è inutile definire sulla impostazione del rapporto fiduciario.

In questo contesto il Garante si è mosso anche nell'anno 2005 in un duplice versante.

Ha verificato e sollecitato la conclusione della fase di convalida da parte degli uffici locali, inducendo i responsabili delle procedure a rendere espliciti le eventuali discrasie che hanno dilatato i tempi di completamento della sequenza.

Una volta ottenuto la certificazione della conferma esplicita del rimborso ha attivato ed eventualmente rinnovato formali richieste di inserimento del rimborso, in via automatica alla competente Autorità centrale.

Per effetto di questo sforzo di trasparenza si è realizzato, risultato non trascurabile ai fini della faticosa ricostruzione del rapporto di fiducia fra cittadini e fisco, una migliore chiarezza nella attribuzione dei ritardi, liberando gli uffici locali da generiche censure di colpevole inefficienza nel riconoscimento del diritto al rimborso.

La comunicazione al contribuente della conclusione della fase di convalida e la data di questa permettono al titolare del diritto di verificare ed in qualche misura anche di preventivare modalità e tempi di esecuzione della sequenza che si conclude con l'effettivo accreditamento delle somme, collocando in un quadro oggettivo la pubblicizzazione degli impegni assunti dall'Autorità centrale.

È certo un effetto modesto, che solo formalmente rispetta il dettato del comma 10 dell'art. 13, ma è quanto si può ottenere dal Garante nell'attuale contesto della normazione.

Fatta riserva s'intende di quanto si è già precisato a proposito dei poteri previsti dai commi 7 e 8 dell'art. 13.

Si può concludere il tema dei rimborsi osservando che anche nel 2005 le istanze che hanno tale oggetto si attestano nella inaccettabile percentuale del 60% e che non emergano per il prossimo futuro scelte dell'Amministrazione idonee ad abbattere l'arretrato, risalente in molti casi agli anni "90" e talvolta addirittura, come si è già ricordato, ad un tempo antecedente.

Le verifiche eseguite nelle sedi dell'impresa dagli Uffici fiscali e dalla Guardia di Finanza.

È stato segnalato nelle precedenti relazioni che il numero delle istanze concernenti la materia delle verifiche tende a contrarsi in ragione soprattutto, a quanto è possibile osservare dall'angolo visuale del Garante, dell'ampliamento dell'area dei condoni che si sono succeduti negli ultimi anni e dalla generalizzata osservanza del termini previsto dall'art. 12 della L. 212/2000.

La progressiva contrazione delle doglianze sembra trovare conferma anche per il 2005, se si vuole dare significato alla statistica annuale.

Comunque il dato cardine per spiegare e il radicarsi l'evoluzione positiva è rappresentato, oltre che ai motivi sopra accennati, dal compiuto dispiegarsi della fase progettuale che deve necessariamente precedere l'accesso nei locali dell'azienda. Take fase, calibrata nel rispetto delle regole fissate dall'art. 12 dello Statuto ormai metabolizzato dalle sedi operative, permette di limitare le varianti "in itinere" che sovente in passato facevano lievitare i tempi di permanenza nei locali dell'azienda.

Dimostrazione ulteriore degli effetti positivi che possono attendersi da iniziative organizzative, in un quadro normativo immutato.

Come negli anni decorsi agli interrogativi insorti allorché accanto alle verifiche amministrative o per effetto di queste, siano state sviluppate indagini di carattere penale dirette dalle Procure della repubblica (ipotesi piuttosto frequente soprattutto per le verifiche della Guardia di finanza) il Garante ha dato risposta precisando, al contribuente e all'ufficio verificatore, che i tempi delle indagini penali devono essere sottratti al calcolo previsto dall'art. 12 dello statuto e riservati alla valutazione autonoma dell'Autorità penale.

Il protocollo del primo semestre 2005 (gennaio-giugno) registra i numeri che seguono secondo le tipologie indicate:

<i>Accertamenti</i>	<i>29</i>
<i>Autututele</i>	<i>64</i>
<i>Cartelle esattoriali</i>	<i>46</i>
<i>ICI</i>	<i>26</i>
<i>Imposte di bollo</i>	<i>0</i>
<i>Rimborsi II.DD.</i>	<i>362</i>
<i>Rimborsi IVA</i>	<i>33</i>
<i>Rimborsi vari</i>	<i>125</i>
<i>TARSU</i>	<i>7</i>

<i>Pareri irregolare funz.to Uffici</i>	18
<i>Istanze varie, quesiti, informazioni, trasmissioni per competenza</i>	307
TOTALE	1017

Il protocollo del secondo semestre 2005 (luglio-dicembre) registra i numeri che seguono secondo le tipologie indicate:

<i>Accertamenti</i>	53
<i>Autotutele</i>	61
<i>Cartelle esattoriali</i>	49
<i>ICI</i>	15
<i>Imposte di Bollo</i>	1
<i>Rimborsi II.DD.</i>	180
<i>Rimborsi IVA</i>	52
<i>Rimborsi vari</i>	95
<i>TARSU</i>	5
<i>Pareri irregolare funz.to Uffici</i>	38
<i>Istanze varie, quesiti, informazioni, trasmissioni per competenza</i>	258
TOTALE	807

Pratiche significative trattate dall'Ufficio del Garante

- 1) *Pratica prot. 367/05 - Su richiesta del Garante la Direzione Centrale ha precisato che la nuova procedura informatica "Profilo Utente" adottato dall'Agenzia ha inteso migliorare l'organizzazione dei processi operativi, senza incidere sulla protezione dei dati personali e senza modificare il lavoro svolto allo sportello del personale addetto.*
- 2) *Pratica prot. 37/05 - Si è chiesto alla Agenzia delle Entrate le eventuali determinazioni circa la discrasia, denunciata da una pluralità di contribuenti, fra l'art. 7 dello Statuto e gli allegati ai modelli di controllo esattoriali approvati con Decreto Ministeriale.*
- 3) *Pratica prot. 127/05 - Si rappresenta il contrasto fra le scelte di alcuni uffici locali in tema di rettifica di dichiarazione dei redditi formulate a*

mezzo di domande di rimborso ex art. 38 del DPR. 602/73 e l'arresto delle S.U. del 17.1.2002 m. 15063.

- 4) Pratica prot. 569/05 - richiesta di informazioni sulle forme adottate, nelle copie notificate delle cartelle esattoriali relative ai contributi consortili per portare a conoscenza dei debitori le modalità di impugnazione del ruolo.*
- 5) Pratica prot. 915/05 - Esigenza di un chiarimento sull'assoggettamento ad IVA sulle prestazioni sanitarie fornite dalle cooperative sociali ai degenti ricoverati presso strutture locali.*
- 6) Pratica prot. 99/05 - Chiarimenti sulla Circolare Ministeriale n. 226 del 3.12.1999 e sulla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97 del 29.4.2003 in tema di applicazione dell'IVA sulle somministrazioni di gas metano per uso promiscuo effettuati con impianti che utilizzano un unico contatore.*
- 7) Pratica prot. 1681/05 - Denunciato contrasto fra la circolare n. 11 del 26.10.05 dell'Agenzia del Territorio (oggetto: "Rendita catastale: la rettifica in via di autotutela ha efficacia retroattiva") e gli artt. 74 della legge 342/2000 e 2 della legge 212/2000.
Sul punto è stata rappresentata alla Direzione Regionale delle Entrate la necessità di conoscere se la circolare n. 11 dell'Agenzia del Territorio trovi ragioni a monte, in determinazioni dell'Agenzia delle Entrate.
La circolare citata, anche in ragione della motivazione (paragrafo "efficacia temporale delle variazioni catastali"), sembra contrastare sia con l'art. 74 c. 1 della legge 21.11.2000 n. 342, e con l'art. 3 c. 1 dello Statuto del contribuente che espressamente disciplinano l'efficacia temporale delle norme tributarie, escludendo la retroattività relativamente ai tributi periodici.*
- 8) Pratica prot. 1760/05 - Su segnalazione di alcuni contribuenti - che lamentavano la pretesa avanzata dal CAF "Acli Milano Servizi Fiscali srl" di sottoscrivere tutti quattro i punti dell'"Informativa e Dichiarazione di consenso" - è stato interessato il Settore Audit e Sicurezza della Direzione Regionale, che ha successivamente disposto una verifica e l'adozione di iniziative per rimuovere gli inconvenienti denunciati.*
- 9) Pratica prot. 1729/05 - Istanza di maggior rateazione (carico superiore a € 25.822,84) - richiesta di garanzia fideiussoria - Preesistente iscrizione ipotecaria da parte del Concessionario della Riscossione.*

Al contribuente è stato rappresentato che il caso di specie è compreso nella previsione delle circolari n. 15 del 26.1.2000 e 52 dell'1.10.2003

10) Pratica prot. 1543/05 - Su richiesta di alcuni studi professionali sono stati richiesti chiarimenti alla Direzione Regionale sui servizi di assistenza ai contribuenti. La Direzione Regionale ha comunicato che sino al 3 settembre del 2005 le prenotazioni di appuntamenti hanno raggiunto il numero di 18.976 con modalità telefoniche di: 133.255 via internet e 16 tramite digitale terrestre. Nell'occasione è stato evidenziato dalla Direzione Regionale che la limitazione delle risorse in termini di personale non lascia spazi per un incremento dei presidi del call-center.

La presente relazione è stata approvata dal Collegio del Garante con verbale in data 14 Febbraio 2006.

Il Presidente
dell'Ufficio del Garante del Contribuente
(Dott. Umberto Loi)

